

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **49/2008** (ECLI:IT:COST:2008:49)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **NAPOLITANO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **25/02/2008**

Deposito del **04/03/2008**; Pubblicazione in G. U. **12/03/2008**

Norme impugnate: Art. 227 del codice penale militare di pace.

Massime: **32160**

Atti decisi: **ord. 19/2006**

ORDINANZA N. 49 ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2005 dal Tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di C. C., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale militare di Palermo, con ordinanza dell'11 ottobre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede, per il delitto di

diffamazione militare, una causa di non punibilità analoga a quella della prova liberatoria prevista dall'art. 596, quarto comma, del codice penale per il corrispondente delitto di diffamazione "ordinaria";

che il rimettente, quanto al fatto, riferisce unicamente che l'imputato Maresciallo dei carabinieri C.C. è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione militare aggravata in quanto avrebbe inviato a diverse autorità un esposto dal contenuto lesivo della reputazione del Brigadiere dei carabinieri F.M., anche mediante l'attribuzione di fatti determinati;

che il collegio rimettente precisa che all'udienza del 5 ottobre 2005 la difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dell'art. 596, terzo e quarto comma, cod. pen. non prevede la possibilità di provare i fatti attribuiti;

che il rimettente compie una ricognizione dei dati normativi vigenti nella quale evidenzia, in primo luogo, che l'art. 596 cod. pen., pur escludendo in via generale la prova liberatoria (primo comma), la ammette nelle limitate ipotesi contemplate nei commi secondo e terzo, prevedendo inoltre (quarto comma) che, una volta provata la verità del fatto, l'autore dell'imputazione non è più punibile;

che tale causa di non punibilità è, invece, del tutto ignota al codice penale militare di pace, che non contiene alcuna norma analoga;

che anche il «codice Rocco», in origine, «non prevedeva la possibilità della prova liberatoria, ma solo quella - eventuale - del deferimento a un giurì d'onore del giudizio sulla verità del fatto»;

che, con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), venne introdotta la modifica dell'art. 596 cod. pen. nei termini tutt'oggi in vigore, senza però prevedere una corrispondente disciplina per le fattispecie militari;

che, in tal modo, il trattamento penalistico, pressoché identico quanto alla morfologia complessiva delle due figure criminose di ingiuria e diffamazione, ha finito per diversificarsi profondamente in tema di cause di non punibilità;

che l'attuale disarmonia, a parere del collegio rimettente, «non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo possibile individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione; e per ciò stesso appare ingiustificata ex art. 3 Cost., poichè finisce per trattare la posizione dei militari imputati di ingiuria e diffamazione in modo pesantemente diverso da quello previsto per i non appartenenti alle forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi»;

che il Tribunale militare di Palermo, con riferimento alla rilevanza della questione, sottolinea che l'esito del procedimento sarebbe ben diverso ammettendosi o negandosi la possibilità della prova liberatoria: poiché in un caso si potrebbe pervenire a una pronuncia favorevole all'imputato nei termini previsti dall'art. 596, quarto comma, cod. pen. e, nell'altro, ad una soluzione di segno contrario;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale militare di Palermo, con ordinanza del 5 ottobre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 227 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede per il delitto di diffamazione militare una causa di non punibilità analoga a quella della prova liberatoria prevista dall'art. 596, comma quarto, del codice penale per il corrispondente delitto di diffamazione "ordinaria";

che, secondo il rimettente, l'esclusione della prova liberatoria per il delitto di diffamazione militare è in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto non vi è alcuna ragione giustificatrice del diverso trattamento dei militari imputati di ingiuria e diffamazione rispetto ai non appartenenti alle forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che il rimettente omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame rendendo in tal modo impossibile ogni valutazione circa la rilevanza della questione;

che, in particolare, il Tribunale militare non riporta il capo d'imputazione, né indica alcuna circostanza di fatto relativa alla vicenda del giudizio *a quo*;

che l'incertezza sulla vicenda processuale si riflette anche sulla stessa applicabilità della norma evocata, in quanto l'art. 596 cod. pen., dopo aver stabilito, al primo comma, il principio secondo il quale il colpevole dei delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, prevede, al terzo comma, le relative eccezioni;

che il rimettente non indica quale delle tre ipotesi previste dall'art. 596, terzo comma, cod. pen. ricorra nel caso di specie, ovvero: se la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto a lui attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni; se per il fatto attribuito alla persona offesa penda contro di essa un procedimento penale; se la persona offesa abbia chiesto formalmente l'accertamento della verità o della falsità del fatto attribuito;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'insufficiente descrizione della fattispecie, poiché impedisce di vagliare l'effettiva applicabilità della norma ai casi dedotti, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone, conseguentemente, la manifesta inammissibilità (tra le ultime, ordinanze n. 45 e n. 31 del 2007);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.